

Avv. Aldo Raffaello Abenavoli  
Dott. Proc. Andrea De Cesaris

---

Egr. Sig. Avv.  
Avv. Serano Guidoni  
Via Oberdan 24  
58100 Grosseto

e p.c.

Soc. Biemme Costruzioni  
di Bardi e Milani  
via Scansanise 297  
58100 Grosseto

Nell'interesse del geom. Bruno Falzea, ed in  
riscontro alla sua del 7.2.1994.

Il nostro cliente non ha preoccupazione alcuna di  
affrontare un giudizio da ella intentato nell'interesse  
della sua rappresentata che ci legge in copia.

La contestata divulgazione di notizie false con  
conseguente danno materiale e di immagine è assolutamente  
infondata, per non dire temeraria.

Il nostro cliente come è a sua conoscenza ha  
sottoscritto un atto di compromesso per l'acquisto di una  
unità immobiliare, per la quale, oltre il pagamento di  
una quota in contanti, è prevista la assunzione di un  
mutuo di £. 55.000.000 in linea capitale.

Tra i patti dell'atto sopraddetto, le parti  
convenivano che sino alla erogazione del mutuo, il nostro  
cliente anticipasse le rate, con obbligo della società di  
far luogo alla restituzione dell'importo così anticipato.

Il mutuo in parola è stato regolarmente sottoscritto  
con la BNL, sezione autonoma di credito fondiario, atto  
trascritto al n. 623 del 10.4.1992.

Avv. Aldo Raffaello Abenavoli  
Dott. Proc. Andrea De Cesaris

---

Sul detto mutuo risultano erogate n. 2 anticipazioni, per l'importo di f. 720.000.000, somma regolarmente quietanzata ed incassata.

I relativi atti sono atti pubblici e come tali ricognibili da tutti e conoscibili senza limitazioni. Di conseguenza se il nostro cliente lamenta l'irregolare condotta della società inadempiente agli obblighi assunti, fonda tali rilievi su atti ufficiali nonché sull'ingiustificata e visibile sospensione dei lavori.

Ciò premesso quindi e dimostrata ampiamente l'infondatezza delle affermazioni di cui alla sopra citata, dal tono della quale emerge piuttosto una preoccupazione del tutto ingiustificata della sua cliente che legittima il sospetto di una situazione quantomeno di difficoltà; va riconfermata la diffida formulata alla società Biemme il 28.1. u.s. con la rinnovazione del termine di gg. 10 dalla ricezione della presente, trascorso il quale adotteremo le forme di tutela consentiteci dalla legge.

Distinti saluti

Reggio Calabria, 1 marzo 1994

Avv. Aldo Raffaello Abenavoli

Dott. Proc. Andrea De Cesaris

